



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 3/2014

Argomenti :

1. La comunicazione Annuale Dati IVA – 2. Il versamento dell'IVA annuale 2013 -
3. La dichiarazione IVA annuale – 4. La Legge Sabatini bis

1. La comunicazione dati IVA

E' in scadenza il 28 febbraio 2014 la comunicazione dati IVA che va presentata dai soggetti obbligati in relazione all'IVA relativa all'anno 2013. L'obbligo di presentazione di tale comunicazione (istituita in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 bis del D.P.R. 322/1998 e successive modifiche) ha come obiettivo quello di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico dei contribuenti, seppur nel rispetto degli obblighi comunitari.

È infatti la **disciplina comunitaria** a fissare (all'art. 252 della Direttiva 2006/112/CE) l'obbligo per i soggetti passivi di presentare una dichiarazione annuale entro un **termine massimo di 2 mesi** dalla scadenza del periodo d'imposta (febbraio per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Con essa si riepilogano i dati contabili delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione per dare modo alla UE di quantificare il **contributo che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario**. Quindi natura e scopo della stessa è solo quello, appunto, della **comunicazione** di dati e notizie.

Nel modello il contribuente deve solo indicare le risultanze delle sue liquidazioni periodiche per determinare l'IVA dovuta, senza alcun riferimento alle compensazioni o conguagli effettuati.

La storia della comunicazione dei dati all'UE parte dalla dichiarazione periodica redatta su un modello IVA5. Successivamente è stato possibile accorpare gli obblighi dichiarativi italiani e comunitari nella Dichiarazione Annuale IVA, che si presentava entro il 16 Marzo dell'anno successivo.

Con l'avvento della Dichiarazione Unificata Compensativa (il c.d. "Unico") però si è prodotto uno slittamento di più di 15 giorni (dal 28 Febbraio al 16 Marzo) che ha quindi comportato l'introduzione delle "Dichiarazioni IVA periodiche", dal 1999 (D.P.R. 100/199) solo per i soggetti IRPEG, , esteso da Gennaio 2000 anche alle società di persone, agli altri titolari di redditi prodotti in forma associata e alle persone fisiche.

Il Limite di Volume d'affari era di £ 50.000.000.

Lo scopo del dichiarativo era di tenere costantemente sotto controllo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'entità del credito IVA in formazione, e dava l'opportunità al contribuente di richiedere il rimborso infrannuale dell'IVA (se si era anche in presenza di altre condizioni richieste dalla legge).

I soggetti con liquidazione mensile erano obbligati alla presentazione della stessa:

- su supporto cartaceo, entro il mese successivo a quello di riferimento (ad esempio presentazione dichiarazione entro il 29.02 in caso di liquidazione IVA mese di gennaio con versamento entro il 16.02);

-in via telematica, entro il mese successivo al termine stabilito per la presentazione su supporto cartaceo (cioè il 31.03).

I contribuenti trimestrali, invece, dovevano presentare la dichiarazione IVA periodica su supporto cartaceo entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento (cioè il 31.05 in caso di I trimestre con versamento entro il 16.05). Se invece preferivano l'invio in via telematica, andava presentata entro il terzo mese successivo al trimestre di riferimento (cioè entro il 30.06).

Anche allo scopo di semplificazione degli adempimenti l'articolo 11 del D.P.R. 435/2001 ha abrogato tali dichiarazioni, introducendo, a decorrere dal 2003, l'attuale Comunicazione annuale dati IVA riferita all'anno precedente, in modo da ottemperare gli obblighi comunitari entro la scadenza prevista.

È importante sottolineare la **differenza** tra comunicazione dati IVA e dichiarazione annuale IVA : mentre in quest'ultima vanno indicati più dati e serve per il pagamento del saldo e dell'acconto IVA, la comunicazione **non** ha finalità liquidatorie, quindi i contribuenti non sono tenuti ad effettuare alcun tipo di versamento.

È proprio per questa sua **natura non dichiarativa** non è prevista alcun tipo di sanzione in caso di infedele dichiarazione né è possibile il ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. Tuttavia l'omessa presentazione della stessa o l'invio con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 250 ad € 2.065.

Non è possibile alcuna rettifica o integrazione dei dati comunicati e quelli definitivi saranno poi esposti nella dichiarazione annuale IVA.

È possibile ovviare all'obbligo di presentazione delle comunicazione procedendo con la presentazione della Dichiarazione annuale IVA entro il termine del 28 Febbraio : si tratta di un'opportunità introdotta con il D.L. 78/2009, inizialmente riservata ai contribuenti che intendevano utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale, poi estesa a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale (Circ.AgE Nr 1 del 25.01.2011).

La comunicazione può essere inviata **solo** in via telematica (Fisconline o Entratel, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato) utilizzando un apposito modello scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate o quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15.01.2014, ha provveduto ad aggiornare le istruzioni per la compilazione del modello in modo da adeguarle alla vigente normativa, mentre il modello è rimasto invariato.

Dall' 1.01.2013, infatti, è stato previsto l'obbligo di fatturazione per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/1972. Lo stesso prevede l'emissione della fattura anche quando i soggetti passivi in Italia effettuano operazioni territorialmente non rilevanti nel Paese ed in particolare:

- nei confronti di un soggetto passivo comunitario, con l'obbligo di indicare in fattura l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di riferimento;
- quando la cessione di beni e la prestazione di servizi si considerano effettuate fuori dall'Unione Europea, indicando in fattura l'annotazione "operazioni non soggette".

Sono obbligati a comunicare i dati tutti i possessori di partita IVA e anche coloro che hanno effettuato operazioni intracomunitarie o in regime di *reverse charge*.

È **esonerato** chi, nel corso del 2013, ha eseguito solo operazioni esenti ed in particolare:

- i soggetti esplicitamente esonerati dagli adempimenti IVA per disposizione normativa;
- i titolari di partita IVA che fanno solo operazioni esenti (ad esempio i medici);
- i produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000;
- titolari di partita IVA che hanno fatto opzione per la non applicazione dell'imposta (ex art. 36-bis del D.P.R. 633/1972), anche se sono tenuti comunque alla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi ed altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 (cioè coloro che svolgono esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad eccezione dei concerti musicali vocali e strumentali, utilizzazione dei bigliardi e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, noleggio gokart, ecc...) esonerati dagli adempimenti IVA e che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e che non hanno effettuato altre operazioni rilevanti IVA;
- i soggetti passivi UE residenti in altro Stato Membro senza stabile organizzazione in Italia¹ che, come d'obbligo, o hanno nominato un rappresentante fiscale o si sono identificati direttamente, se hanno effettuato, all'interno del territorio italiano, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'IVA;
- soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni per l'applicazione del regime delle associazioni sportive dilettantistiche (L. 398/1991) e che risultano esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

¹ Ricordiamo infatti che i soggetti con sede all'estero, cioè quelli che non hanno la residenza o il domicilio in Italia, sono considerati "non residenti". Se hanno istituito una c.d. stabile organizzazione in Italia, sarà quest'ultima ad acquisire lo status di soggetto passivo IVA stabilito in Italia. Quando però le operazioni sono effettuate in Italia e risultano territorialmente rilevanti nel nostro paese, senza una S.O. istituita, è fatto obbligo di nominare un rappresentante fiscale. Dal 31.08.2002, a seguito della modifica apportata ai cc. 2 e 3 dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972 dal D.Lgs. 19.6.2002, Nr 191, è consentita agli operatori intracomunitari, e a quelli di Paesi extra U.E. con i quali vigono accordi di assistenza reciproca in materie di imposte indirette, la c.d. "Identificazione Diretta", vale a dire l'apertura di una partita IVA in Italia, in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, prima di effettuare operazioni rilevanti ai fini Iva. L'alternativa fra identificazione diretta e nomina del rappresentante fiscale comporta l'obbligo di cancellare la posizione del rappresentante fiscale prima di procedere all'identificazione diretta (o viceversa).

- i soggetti considerati fiscalmente residenti all'estero e fuori dalla Comunità Europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 74-quinquies DPR 633/72 per assolvere gli adempimenti connessi all'effettuazione di prestazioni tramite mezzi elettronici a soggetti non titolari di partita IVA domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;
- i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR, ovvero gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locale, gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- i soggetti persone fisiche che nell'anno di riferimento, 2013, hanno avuto un volume di affari ≤ 25.000 €, anche se sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
- i soggetti che hanno aderito al regime contabile agevolato di cui all'art. 23, comma 3 del D.L. 98/2011 (i c.d. "ex minimi"), il cui limite per l'esonero dalla comunicazione è stato fissato pari a 25.822,84 €;
- i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime dei minimi di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- i soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio 2014.

I soggetti che tengono la contabilità separata sono tenuti alla presentazione di un'unica comunicazione dati IVA in cui riporteranno i dati di tutte le attività esercitate o solo quelle per le quali vige l'obbligo, nel caso in cui per una delle attività è previsto l'esonero. In questo caso il limite dei 25.000 € si verifica sommando tutte le attività, comprese quelle esonerate.

Il modello è formato da 3 sezioni e i dati vanno espressi in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è \geq a 50 centesimi, o per difetto in caso contrario.

SEZIONI	DATI DA INDICARE
<p>I SEZIONE "Dati Generali"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anno solare a cui si riferisce la comunicazione - Partita IVA del soggetto d'imposta; - Codice di attività svolta in modo prevalente (far riferimento alla classificazione Ateco 2007). <p>Va barrata la casella di "Contabilità separata" se il contribuente ha svolto più attività. Mentre se il modello è presentato da una società o ente che si avvale della liquidazione dell'IVA di gruppo, la casella da barrare è "Comunicazione di ente o società aderente a un gruppo". L'ultima parte va compilata solo se il dichiarante è un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.</p>
<p>II SEZIONE "Dati relativi alle operazioni effettuate"</p>	<p>Va riportato l'ammontare delle operazioni effettuate nel 2013, al netto dell'IVA e soggette a registrazione, indipendentemente dalle modalità di liquidazione. È in questa sezioni che vanno indicate alcune importanti operazioni quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le cessioni effettuate nei confronti di soggetti residenti a San Marino e nella Città del Vaticano; - quelle esenti; - le cessioni UE di beni e gli acquisti intracomunitari; - le cessioni di beni strumentali; - gli acquisti ad esigibilità differita; - l'IVA non versata in dogana.
<p>III SEZIONE "Determinazione dell'IVA dovuta o a credito"</p>	<p>Va indicata l'IVA esigibile delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, l'IVA detraibile e l'IVA dovuta o a credito.</p>

Nel caso in cui la comunicazione venga presentata da un intermediario abilitato, questo deve rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico, l'impegno a presentare in via telematica i dati in essa contenuti, e darne specifica informazione nella comunicazione nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

Entro 30 giorni dal termine previsto per la comunicazione, l'intermediario deve anche inviare l'originale del modello trasmesso insieme ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Le copie dei modelli presentati vanno conservati, anche su supporti informatici, per il periodo di 10 anni, ai fini dell'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

È utile infine ricordare che le comunicazioni presentate entro la scadenza (28.02) ma scartate dal sistema telematico, si considerano comunque tempestive se ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi.

2. Il versamento dell'IVA Annuale 2013

È fissato al 17.03.2014, poiché il 16.03 è domenica, il termine per il pagamento dell'IVA annuale.

Il versamento va effettuato solo se l'importo a debito è superiore a € 10,33 (e quindi € 10 per gli arrotondamenti previsti in sede di dichiarazione).

Le modalità che il contribuente può scegliere per effettuare il versamento sono tre :

- 1) versare l'importo in un'unica soluzione entro il 17.03.2014;
- 2) rateizzare, in rate di pari importo, da un minimo di 2 ad un massimo di 9;
- 3) rinviare il pagamento in Unico2014, potendo quindi accedere alla possibilità di compensare l'importo IVA a Debito con eventuali crediti degli altri tributi (IIDD, IRAP, contributi).

In caso di rateizzazione, si applicano gli interessi nella ragione del 4% annuo.

*Ipotizzando il pagamento di un'IVA annuale di importo pari ad euro 10.000,00 è stata effettuata la seguente simulazione delle rate che il contribuente dovrebbe pagare se optasse per la **rateizzazione massima** :*

IMPORTO IVA ANNUALE: € 10.000,00					
Rata	Data Vs	Importo IVA	% Interessi	Interessi	TOT. RATA
1	17/03/2014	€ 1.111,11	0,00%	€ 0,00	€ 1.111,11
2	16/04/2014	€ 1.111,11	0,33%	€ 3,67	€ 1.114,78
3	16/05/2014	€ 1.111,11	0,66%	€ 7,33	€ 1.118,44
4	16/06/2014	€ 1.111,11	0,99%	€ 11,00	€ 1.122,11
5	16/07/2014	€ 1.111,11	1,32%	€ 14,67	€ 1.125,78
6	16/08/2014	€ 1.111,11	1,65%	€ 18,33	€ 1.129,44
7	16/09/2014	€ 1.111,11	1,98%	€ 22,00	€ 1.133,11
8	16/10/2014	€ 1.111,11	2,31%	€ 25,67	€ 1.136,78
9	16/11/2014	€ 1.111,11	2,64%	€ 29,33	€ 1.140,44
		€ 9.999,99		TOTALE RATE	€ 10.131,99

In caso di rateizzazione, gli interessi vanno da un minimo di € 16,50 (in caso di scelta di sole 2 rate) fino ad un massimo di € 131,99.

Se il contribuente è un soggetto c.d. solare e presenta la dichiarazione unificata, può, come detto, rinviare l'IVA a debito in UNICO, ossia può versarla insieme ad IIDD, IRAP e contributi, potendo poi scegliere tra due soluzioni alternative :

- 1) unica soluzione
- 2) rateizzazione, in rate di pari importo e per un numero di rate che dipende da quando si versa la prima, poiché comunque l'ultima rata dovrà comunque essere quella del 17.11.2014.

Versamento in Unico in unica soluzione

L'importo da versare sarà ottenuto applicando, a titolo di interesse, una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese per i quali è stato effettuato il rinvio.

Quindi, tornando al nostro esempio di IVA a Debito di € 10.000,00, in caso di versamento al 16.06.2014, poiché i mesi o frazioni di rinvio sono 3, applicando la maggiorazione dell'1,20%, l'importo da versare sarà pari a € 10.120, più conveniente, in termini di interessi, della rateizzazione massima.

In caso di versamento al 16.07.2014, applicando la maggiorazione dell'1,60% (mesi di rinvio 4), l'importo da versare sarà pari a € 10.160, meno conveniente, in termini di interessi, della rateizzazione massima.

Versamento in Unico con rate a partire da Giugno

In questo caso il numero massimo di rate è 6.

Tale scelta costa da un minimo di € 136,70 ad un massimo di € 203,51.

Rate Nr 2

Importo IVA		€ 10.000,00			
Dal 17/03 al 16/06		3 mesi			
Maggiorazione (10000* (0,40%*3))		€ 120,00			
IVA da versare		€ 10.120,00			
Rata	Data Vs	Importo IVA	% Interessi	Interessi	TOT. RATA
1	16/06/2014	€ 5.060,00	0,00%	€ -	€ 5.060,00
2	16/07/2014	€ 5.060,00	0,33%	€ 16,70	€ 5.076,70
		€ 10.120,00		TOTALE RATE	€ 10.136,70

Rate Nr 6

Importo IVA		€ 10.000,00			
Dal 17/03 al 16/06		3 mesi			
Maggiorazione (10000* (0,40%*3))		€ 120,00			
IVA da versare		€ 10.120,00			
Rata	Data Vs	Importo IVA	% Interessi	Interessi	TOT. RATA
1	16/06/2014	€ 1.686,67	0,00%	€ -	€ 1.686,67
2	16/07/2014	€ 1.686,67	0,33%	€ 5,57	€ 1.692,24
3	20/08/2014	€ 1.686,67	0,66%	€ 11,13	€ 1.697,80
4	16/09/2014	€ 1.686,67	0,99%	€ 16,70	€ 1.703,37
5	16/10/2014	€ 1.686,67	1,32%	€ 22,26	€ 1.708,93
6	17/11/2014	€ 1.686,67	1,65%	€ 27,83	€ 1.714,50
		€ 10.120,02		TOTALE RATE	€ 10.203,51

Versamento in Unico con rate a partire da Luglio

In questo caso il numero massimo di rate è 5.

Tale scelta costa da un minimo di € 176,76 ad un massimo di € 227,06.

Rate Nr 2

Importo IVA		€ 10.000,00			
Dal 17/03 al 16/07		4 mesi			
Altra Maggiorazione (10000* (0,40%*4))		€ 160,00			
IVA da versare		€ 10.160,00			
Rata	Data Vs	Importo IVA	% Interessi	Interessi	TOT. RATA
1	16/07/2014	€ 5.080,00	0,00%	€ -	€ 5.080,00
2	20/08/2014	€ 5.080,00	0,33%	€ 16,76	€ 5.096,76
		€ 10.160,00		TOTALE RATE	€ 10.176,76

Rate Nr 5

Importo IVA		€ 10.000,00			
Dal 17/03 al 16/07		4 mesi			
Altra Maggiorazione (10000* (0,40%*4))		€ 160,00			
IVA da versare		€ 10.160,00			
Rata	Data Vs	Importo IVA	% Interessi	Interessi	TOT. RATA
1	16/07/2014	€ 2.032,00	0,00%	€ -	€ 2.032,00
2	20/08/2014	€ 2.032,00	0,33%	€ 6,71	€ 2.038,71
3	16/09/2014	€ 2.032,00	0,66%	€ 13,41	€ 2.045,41
4	16/10/2014	€ 2.032,00	0,99%	€ 20,12	€ 2.052,12
5	17/11/2014	€ 2.032,00	1,32%	€ 26,82	€ 2.058,82
		€ 10.160,00		TOTALE RATE	€ 10.227,06

In generale spetta al singolo contribuente fare un'analisi per scegliere la soluzione più conveniente

3. La dichiarazione IVA annuale

La dichiarazione IVA può essere presentata nel periodo compreso tra l'1.02 e il 30.09 dell'anno successivo a quello di riferimento se in via autonoma, per obbligo o scelta (Art. 8 del DPR 322/1998), mentre per i soggetti IVA cc.dd. solari si può inserire in Unico, con scadenza al 30.09.

Si tratta di un adempimento molto importante da parte dei contribuenti poiché con la presentazione di questa dichiarazione si procede all'**autoliquidazione definitiva** dell'imposta dovuta.

Sono **obbligati** alla presentazione della dichiarazione IVA annuale tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Risultano invece **esonerati** :

- i contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato solo operazioni esenti di cui all'articolo 10 del D.P.R. 633/1972² e coloro che essendosi avvalsi della dispensa degli obblighi di fatturazione e di registrazione hanno effettuato solo operazioni esenti.; tuttavia lo stesso esonero decade qualora il soggetto effettua anche operazioni imponibili (anche se gestite con contabilità separata), o ha effettuato operazioni intracomunitarie oppure ha effettuato acquisti per i quali l'imposta è dovuta da parte del concessionario;
- i contribuenti che si avvalgono del regime dei c.d. "minimi";
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (articolo 34, comma 6 del D.P.R. 633/1972);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti IVA;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi d'imposta residenti in altri Stati membri della Comunità Europea, se hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza l'obbligo di pagamento dell'imposta;
- soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di attività e di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti in attività connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Europea non soggetti passivi d'imposta.

Riguardo all'opportunità data al contribuente di presentare la dichiarazione in via autonoma, bisogna precisare che ci sono categorie di soggetti obbligate a tale adempimento, quali:

- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31.12;
- le società controllanti e controllate che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive (come fusioni o trasformazioni), tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi o trasformati, qualora abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa e per tutti i periodi d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per conto loro;
- i soggetti non residenti identificati direttamente;
- particolari soggetti (quali ad esempio i "venditori porta a porta") che normalmente non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, a meno che non siano titolari di altri redditi per i quali sia previsto l'invio del modello Unico;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e la data di presentazione della dichiarazione relativa, tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito delle operazioni intervenute.

² Sono esenti dall'imposta:

- le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, di fidejussioni; le dilazioni di pagamento;
- le operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio;
- le operazioni relative a valute estere e a crediti in valute estere;
- le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli;
- le operazioni relative alla riscossione dei tributi;
- le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi riservati allo Stato;
- le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere;
- le locazioni, gli affitti e le cessioni di terreni e aziende agricole;
- prestazioni relative a servizi postali;
- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
-

L'obbligo di presentare la dichiarazione IVA c.d. "unificata" costituisce la regola, e viene meno solo qualora sussista uno degli obblighi di cui sopra per la presentazione del modello autonomo. Al di fuori di quei casi, viene ormai riconosciuta al contribuente la facoltà di scelta.

I vantaggi che possono derivare da tale presentazione entro il prossimo 28 febbraio sono i seguenti:

- 1) evitare l'obbligo di presentare la comunicazione dati IVA;
- 2) anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore a € 5.000;
- 3) anticipare il momento di presentazione della dichiarazione per richiedere il rimborso del credito.

Gli svantaggi riguardano la limitazione nella scelta per il versamento dell'eventuale IVA a debito che deve essere effettuato tassativamente o in unica soluzione entro il 17.03.2014 (il 16.03 cade di domenica) oppure a rate, da un minimo di 2 ad un massimo di 9.

La presentazione può essere effettuata solo in via telematica in modo diretto, e quindi avvalendosi dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate quali Entratel o Fisconline, oppure tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF,...). In quest'ultimo caso la dichiarazione può essere compilata sia dal contribuente che dall'intermediario che però dovrà anche compilare, con i propri dati, il riquadro riservato al dichiarante. Se il contribuente si rivolge ad un intermediario questo gli deve rilasciare una dichiarazione, datata e sottoscritta, con l'assunzione dell'impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello. Inoltre entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l'intermediario dovrà rilasciargli anche l'originale della dichiarazione e la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuta ricezione.

In caso di un gruppo di società, la trasmissione avviene in via telematica quando almeno uno dei soggetti è obbligato alla presentazione della dichiarazione e l'unico canale utilizzabile è Entratel. La società capogruppo assume inoltre l'impegno alla presentazione della dichiarazione anche per le altre società del gruppo.

La dichiarazione va presentata su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze e scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Questo deve essere sottoscritto dal contribuente, da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da chi ne ha l'amministrazione di fatto. Le dichiarazioni non sottoscritte sono nulle ma sanabili, se il contribuente provveda alla sottoscrizione entro 30 giorni dall'apposito invito da parte dell'ufficio IVA territorialmente competente.

La dichiarazione è molto dettagliata e deve contenere:

- 1) tutte le operazioni imponibili effettuate nel periodo di riferimento, distinte per aliquote e imposta;
- 2) operazioni non imponibili ed esenti effettuate;
- 3) acquisti ed importazioni distinti per aliquota e relativa imposta detraibile;
- 4) differenza tra IVA operazioni imponibili e IVA in detrazione;
- 5) versamenti eseguiti nel corso dell'anno;
- 6) eventuale credito dell'anno precedente computato in detrazione;
- 7) calcolo dell'imposta eventualmente ancora dovuta o del credito.

Le novità più rilevanti del modello IVA 2014 sono essenzialmente legate alle seguenti modifiche legislative :

- a) modifica dall'1.10.2013 dell'aliquota ordinaria dal 21% al 22% (con inserimento dei nuovi righi VE23 e VF12)
- b) ampliamento obbligo emissione fattura per le operazioni territorialmente non rilevanti, con il rigo VE39 destinato ad accogliere anche le operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72
- c) soppressione vecchio regime c.d. IVA per cassa DL 185/2008 dall'1.12.2012, con eliminazione nel rigo VE36 del campo relativo alle operazioni ad esigibilità differita e con eliminazione nel rigo VF20 del campo relativo agli acquisti registrati nell'anno ma con imposta differita ad anni successivi

L'imposta scaturente da dichiarazione va pagata, solo **se supera** l'importo di € **10,33**, mentre l'eventuale credito emergente, invece, può essere chiesto a rimborso³ mediante la compilazione del quadro VX4 della dichiarazione IVA (fino a due anni fa si compilava il quadro VR ora soppresso) oppure la corrispondente sezione III del quadro RX di Unico, ma deve sussistere almeno uno dei seguenti casi:

- a) aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- b) operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- c) acquisto di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- d) prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
- e) soggetti non residenti.

³ In base a quanto stabilito dall'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972, per ottenere il rimborso bisogna prestare idonea garanzia, che comprenda ammontare dell'imposta e relativi interessi. La garanzia non è necessaria per rimborsi inferiori a 5.164,57 euro o per coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei 2 anni precedenti la data della richiesta.

Inoltre il rimborso può avvenire solo se il credito è superiore a € 2.582,25, e si può chiedere anche solo per una parte dello stesso.

Tuttavia, indipendentemente dalle condizioni sopra indicate, è sempre possibile chiedere il rimborso:

- in caso di cessazione dell'attività;
- se le dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentano un credito, per il minor importo risultante dalle stesse nel triennio (sempre se non è stato già chiesto il rimborso o la compensazione).

Il contribuente può, in alternativa, compensare il credito IVA scegliendo tra:

- 1) compensazione verticale, ovvero con le liquidazioni IVA 2014 (in liquidazione o su F24);
- 2) compensazione orizzontale, ovvero con altre imposte e contributi.

Cogliamo l'occasione per ricordare i limiti introdotti per la c.d. "compensazione orizzontale" dei Crediti IVA, in base ai quali è previsto:

- nessun vincolo per le compensazioni inferiori a 5.000 euro;
- l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale o l'istanza infrannuale per importi compresi tra i 5.000 e i 15.000 Euro e con compensazione possibile solo a partire dal giorno 16 del mese successivo la presentazione della dichiarazione o dell'istanza;
- l'obbligo di apposizione del visto di conformità da parte del professionista o del soggetto incaricato del controllo contabile, per la compensazione di crediti superiori ad Euro 15.000.

A seguito delle modifiche apportate dal DL 35/2013, per le **compensazioni orizzontali** è previsto un limite massimo dei crediti d'imposta che, a partire dall'1.01.2014, è pari ad € **700.0000** per ciascun anno solare (mentre prima era pari ad euro 516.546,90 euro). Il limite aumenta ad € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il volume registrato l'anno precedente è costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto. Ai fini della verifica del limite, compensazioni orizzontali e rimborsi tramite procedura semplificata, ovvero direttamente dall'Agente della riscossione, devono essere considerati cumulativamente, mentre non vanno considerati i rimborsi IVA infrannuali richiesti con il Modello TR.

Le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni sono valide, salvo applicazione della sanzione pari a 1/10 di 258 € (importo minimo). In caso di ritardo superiore, si considera omessa e costituisce valido titolo per il recupero della relativa imposta.

La stessa può essere rettificata dal contribuente mediante un'altra dichiarazione da presentarsi entro i termini previsti per la presentazione dell'UNICO (30.09 e **sanzione ridotta a 1/8 del minimo**), oppure entro i termini previsti come decadenza dell'azione di accertamento (5 anni), con applicazione delle sanzioni.

In caso di dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, è possibile chiedere sanzioni ridotte in quanto la rettifica rientra nell'istituto del ravvedimento operoso.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, oppure se non sottoscritta o se redatta su uno stampato non conforme al modello ministeriale.

L'Agenzia delle Entrate procede alla rettifica della dichiarazione qualora ritiene che la stessa contenga un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante.

L'infedeltà della dichiarazione può emergere:

- a) dal contenuto della dichiarazione o dal confronto della stessa con quelle precedenti o con le liquidazioni periodiche;
- b) dal confronto dei dati indicati con quelli risultanti dai registri contabili;
- c) dall'esame della competenza e della veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture e di tutti gli altri dati e documenti acquisiti dall'Agenzia, o anche avvalendosi di presunzioni gravi, precise e concordanti; attraverso l'esistenza di prove certe e dirette risultanti da atti o documenti in possesso dell'ufficio;
- d) attraverso l'utilizzo dei coefficienti presuntivi (L. 154/89);
- e) per l'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.

Sanzioni amministrative applicabili

Sanzioni amministrative	Misura della sanzione
Omessa presentazione della dichiarazione annuale con imposta dovuta	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta (minimo 258 €)
Omessa presentazione della dichiarazione annuale con imposta NON dovuta	€ 258
Omessa presentazione della dichiarazione annuale di un soggetto che effettua solo operazioni senza imposta dovuta	Da € 258 a € 2.065
Dichiarazione infedele	Dal 100% al 200% della maggiore IVA dovuta o della minor IVA a credito

Sanzioni penali applicabili

Sanzioni penali	Misura della sanzione
Omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA ed imposta evasa superiore ad € 30.000	Reclusione da 1 anno a 3 anni
Dichiarazione infedele con imposta evasa superiore ad € 50.000 e con elementi sottratti ad imposizione superiori ad € 2.000.000	Reclusione da 1 a 3 anni
Dichiarazione fraudolenta con fatture "false"	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
Dichiarazione fraudolenta con altri artifici, imposta evasa superiore ad € 30.000 e con elementi sottratti ad imposizione superiori ad € 1.000.000	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
Omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, se di ammontare superiore ad € 50.000	Reclusione da 6 mesi a 2 anni
Omesso versamento delle somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti, se di ammontare superiore ad € 50.000	Reclusione da 6 mesi a 2 anni

4. La Legge Sabatini bis

La Legge Sabatini bis, ovvero l'articolo 2 del DL Nr 69 del 21.06.2013 (convertito con modificazioni dalla Legge 9.08.2013 Nr 98), ha previsto la concessione da parte di banche ed intermediari finanziari di **finanziamenti** alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in beni strumentali.

L'intervento legislativo prevede la costituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un **plafond** di risorse pari ad € 2.5 miliardi, che le banche e gli intermediari possono usare fino al **31.12.2016** per concedere finanziamenti alle PMI. Gli intermediari dovranno prima aderire ad apposite convenzioni emanate dal Ministero dello Sviluppo economico, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi⁴.

Il Ministero dello Sviluppo economico concederà poi, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto, un contributo a favore delle PMI che hanno ottenuto i finanziamenti di cui sopra, a parziale copertura degli interessi a carico delle imprese. È prevista inoltre la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, fino alla misura dell'80%, sul finanziamento bancario ottenuto dall'impresa.

Le imprese possono, previa presentazione di un'apposita domanda, richiedere tali finanziamenti per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Lo stesso è previsto anche per operazioni di leasing finanziario concesse da società di leasing in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente la convenzione. Sono invece escluse le spese relative a terreni e fabbricati e per le immobilizzazioni in corso e acconti.

Per i termini e le modalità di presentazione delle domande è stata prevista l'emanazione di un'apposita circolare da parte del MISE. È stata così pubblicata la circolare n. 4567 il 10.02.2014 da parte della Direzione generale per gli investimenti alle imprese. La circolare prevede che le imprese debbano presentare, **mediante PEC a partire dalle ore 9 del 31.03.2014**, le domande di agevolazione alle banche o agli intermediari aderenti. La stessa va compilata in formato elettronico e, pena nullità, sottoscritta in formato digitale. In particolare le imprese sono tenute a **presentare** :

- domanda di agevolazione redatta secondo lo schema previsto dal MISE e sottoscritta dal leale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore;
- la dichiarazione resa secondo modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica, cioè solo per le agevolazioni che superano la soglia di € 150.000;
- copia dell'atto di procura o del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore di impresa.

⁴ L'elenco degli intermediari e le banche aderenti sarà visionabile sul sito del MISE (www.mise.gov.it) e sul sito della Cassa depositi (www.cassadpp.it).

Tutta questa **modulistica** sarà messa a disposizione delle imprese sul sito del MISE entro il 10.03.2014 nella sezione "Beni strumentali".

Il mancato utilizzo di questi schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto l'inammissibilità al finanziamento e al contributo.

Il **controllo dei documenti** spetta alle banche e agli intermediari, i quali, verificata poi anche la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativa alla natura dell'impresa, trasmetteranno a Cassa depositi la richiesta di verifica della disponibilità della provvista, completa dell'ammontare, della durata e del profilo di rimborso dell'operazione. Tale richiesta, che la banca/intermediario deve inviare una sola volta su base mensile, può essere inoltrata per un insieme di operazioni interessate. Tutte le richieste saranno prese in considerazione dal MISE ai fini della prenotazione del tributo in ordine cronologico di presentazione alla Cassa.

Le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta, la prenotazione della stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità.

Il contributo concedibile è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento.

In questo modo il totale del contributo viene ripartito in 10 quote semestrali di valore costante.

Il contributo è erogato dal MISE secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa.

* * * * *

Ricordiamo la Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi



TEATRO
7 camicie  **GOLDEN** Direttore Artistico **Andrea Maia**
 Via Taranto, 36 - Tel. 06.704.93.826 - www.teatrogolden.it  
 TEATRI IN FRANCHISING franchising@7camiciegolden.com

www.teatrogolden.it

Il mercoledì di...vini

corso in 5 incontri di
avvicinamento al vino

prof. Antonio Mazzitelli - docente e membro dell'UNION DE LA SOMMELIERIE FRANCAISE
 Giovanna Scaglione - sommelier professionista

- La degustazione attraverso i sensi
- Le vinificazioni
- Viaggio tra i vitigni italiani
- Viaggio tra i vitigni internazionali
- Tecnica di abbinamento vino - cibo

dal 26 febbraio



costo a persona € 130
 incontri: 26 febbraio
 5 - 12 - 19 - 26 marzo

Ogni incontro della durata di circa 2h (dalle 20.30 alle 22.30) e prevede la degustazione di 3 vini; sarà distribuito materiale didattico e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso avrà inizio con un minimo di 15 partecipanti.